APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 13 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio.

Nei casi di interruzione, sospensione o abbandono parziale totale dei servizi, non dovuti a causa di guerra o di contumacia il Ministero delle comunicazioni potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sara' indicato nella diffida. Tale Invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministro per le comunicazioni avra' facolta' di revocare la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarita' sia direttamente sia per mezzo di altra ditta societa' od ente, nel cui confronto il Ministro per le comunicazioni potra' addivenire a nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sara' a rischio, pericolo e responsabilita' della societa' revocata la quale rispondera' pure di ogni altro danno Qualora dall'esercizio cosi continuato risultasse un utile, sara' prelevato nei, limiti di esso a favore della Societa' revocata un compenso di requisizione da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia per i piroscafi dei quali il Ministero delle comunicazioni avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo e' devoluto allo Stato.

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)

Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it